

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1687

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 settembre 2001 (v. stampati Senato nn. 681 – 682)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

ASCIUTTI, BARELLI, BRIGNONE, FAVARO, GENTILE, NOCCO, DEGENNARO, SAMBIN, ARCHIUTTI, GUBETTI, COMPAGNA, BIANCONI, PASTORE, CICOLANI, BASILE, VALDITARA; PAGANO, MANIERI, BETTA, D'ANDREA, TOGNI, CORTIANA

Misure contro la violenza nello sport e il *doping*.
Istituzione del Museo dello sport italiano

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 28 settembre 2001

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 5,5 miliardi per l'anno 2002, per la realizzazione di progetti diretti alla informazione e sensibilizzazione in materia di contrasto alla violenza nello sport e al *doping*, nonché all'istituzione del Museo dello sport italiano. Per le spese di funzionamento del Museo dello sport italiano è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 500 milioni annue a decorrere dal 2002. Con appositi regolamenti del Ministro per i beni e le attività culturali, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge nonché la ripartizione delle risorse necessarie.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 2002 e 500 milioni a decorrere dal 2003, si provvede quanto a lire 6 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, e quanto a lire 500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0008180